



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
80^a Seduta
Martedì 19 novembre 2019

Deliberazione n. 439 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Parchi marini regionali. Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23 assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 23, a favore 21, contrari 2 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 21 novembre 2019

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 439 del 19 novembre 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PARCHI MARINI REGIONALI. INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL'ARTICOLO 23, COMMA 1, LETTERA D) DELLA
LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2013, N. 24

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 novembre 2019

Reggio Calabria, 21 novembre 2019

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)



RELAZIONE

La legge in esame nasce da una proposta della Giunta regionale, finalizzata ad ovviare ai problemi pratici determinati dall'applicazione dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 24 del 16.05.2013.

La presente legge, pertanto, reca un'interpretazione autentica dell'articolo 23 nel senso che sono da considerarsi abrogati, in quanto incompatibili con gli articoli 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque parchi marini regionali) e 9 (Ente per i parchi marini regionali), solo ed esclusivamente l'articolo 5 delle leggi regionali n. 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008 e 13/2008, e non tutte le suddette leggi, per come riportato dall'articolo 23 sopra citato.

In particolare:

1. l'articolo 1 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 nel senso di considerare abrogato il solo articolo 5 delle leggi regionali n. 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008 e 13/2008;
2. l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria considerato che, trattandosi di modifiche di natura ordinamentale, la proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Tipologia della legge.

Contesto socio-economico cui si riferisce la presente legge e obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale.

Le modifiche contenute nella presente legge consentono di apportare maggiore chiarezza al testo della legge regionale n. 24/2013, ovviando alla situazione di incertezza normativa che si era venuta a creare.

Pertanto, è stata sottoposta all'esame del Consiglio regionale una legge di interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 24/2013, nel senso di considerare abrogati, in quanto incompatibili con gli articoli 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque parchi marini regionali) e 9 (Ente per i parchi marini regionali), solo ed esclusivamente l'art 5 (Ente di gestione del parco) delle rispettive leggi regionali n. 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008, 13/2008 e di conseguenza non sono da considerare abrogati tutti gli altri articoli delle suddette leggi regionali istitutive dei parchi marini regionali.



Consiglio Regionale della Calabria

Potenziamenti fruibili delle attività, interventi e contributi previsti dalla legge in esame, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati.

Le finalità della norma hanno implicazioni positive sulla tutela ambientale, marina e costiera consentendo alla Pubblica Amministrazione, in particolare, di adempiere correttamente alle disposizioni normative vigenti.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

La presente modifica della legge regionale 24/2013 non comporta oneri finanziari in quanto si limita a far chiarezza al testo della stessa.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo della legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	Nessun onere finanziario in quanto fornisce l'interpretazione autentica della lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24
Articolo 2	Nessun onere finanziario in quanto reca la clausola di invarianza finanziaria
Articolo 3	Nessun onere finanziario in quanto stabilisce i termini per l'entrata in vigore della legge

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO

F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d),
della l.r. 24/2013)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), si interpreta nel senso che, in ciascuna delle leggi regionali 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008 e 13/2008, deve ritenersi abrogato il solo articolo 5, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali) e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta legge regionale 24/2013.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

E' conforme all'originale e si compone di n. 5 pagine.

Reggio Calabria, 21 novembre 2019

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

